

Codice A1509A

D.D. 24 aprile 2018, n. 327

L.R. 4/2016 e s.m.i. Iscrizione alla sezione "A" dell'Albo Regionale dei centri Antiviolenza e Case Rifugio della Cooperativa Sociale Mirafiori C.F. 05569090011 con sede legale nel Comune di Torino

Viste:

- la Legge 27 giugno 2013 n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;
- la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza”;
- l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;
- la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere”, che all’articolo 2, comma h) recita: “promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime”;
- la L.R. n.4 del 24 febbraio 2016, “Interventi di prevenzione della violenza di genere per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”;
- il Regolamento attuativo dell’art 25 della suddetta legge, di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n. 10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”;
- la D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 “ Disciplina dell’albo regionale dei Centri antiviolenza e delle case rifugio, ai sensi dell’art.8 della legge 24 febbraio 2016, n.4”;
- la D.D. n. 102 del 14 febbraio 2017 “Approvazione della modulistica per l’iscrizione all Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, ai sensi dell’art. 8 delle L.R. 4/2016 e della disciplina dell’Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio di cui alla D.G.R. n. 8-4622 del 6 -2- 2017.

Vista l’istanza di iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio inoltrata il 29/3/2018 dal Legale rappresentante della Cooperativa Sociale Mirafiori onlus con sede legale nel Comune di Torino ns. prot. n. 17609/A15000 del 3/4/2018;

vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione, ns. prot. n. 19688/A1509A del 18/04/2018;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di iscrizione dell'Ente in oggetto, agli atti del Settore;

vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale;

considerato pertanto che la cooperativa sociale Mirafiori onlus risulta in possesso dei requisiti previsti dalla sopracitata normativa -L.R. n.4 del 24 febbraio 2016 e D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017- per l'iscrizione alla sezione "A" dell' Albo regionale dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della L.241/90 e s.m.i. e della D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

viste la D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 e la la D.D. n. 102 del 14 febbraio 2017;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

DETERMINA

- di iscrivere alla sezione "A" dell' Albo regionale dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio, in conformità ai requisiti previsti dalla L.R. n. 4 del 24 febbraio 2016 e dalla D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 la seguente Cooperativa cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

<i>Numero di iscrizione</i>	<i>Denominazione dell'organizzazione iscritta</i>	<i>Sede legale e codice fiscale</i>	<i>Comune sede del Centro Antiviolenza in quanto diverso dalla sede legale</i>
15/A	<i>Cooperativa Sociale Mirafiori</i>	Comune: Torino Codice fiscale: 05569090011	Chieri

L'iscrizione s'intende riferita alla sola Cooperativa Sociale Mirafiori ed al solo Centro Antiviolenza avente sede a Chieri e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

L'iscrizione a tale Albo legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attività riconducibili alle finalità di cui alla L.R. n.4 del 24 febbraio 2016.

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Visto di controllo
Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco BORDONE